





- e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”.*

Il comma 4 dell'articolo 20 prevede poi che in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti.

I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 4 devono essere adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmessi alla struttura competente Ministero dell'Economia e Finanze e alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti nonché al Ministero delle Imprese e del Made in Italy ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D.Lgs 219/2016.

In ottemperanza alle disposizioni richiamate, il Commissario Straordinario, con determinazione n. 87 del 20 dicembre 2021, ha approvato il piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2020, confermando, a seguito di un'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate, alcune misure di razionalizzazione.

Il Commissario straordinario, in primo luogo, è chiamato ad esaminare lo stato di attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione 2021 sopra citato.

A tal proposito, la Relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione 2021 rileva che nel corso del 2022 sono proseguite le attività inerenti le misure di razionalizzazione in corso di realizzazione relative alla cessione a titolo oneroso della società La Faggiola srl e al recesso da Autostrade Centro Padane spa e SO.GE.A.P. spa.

Il Commissario è, inoltre, chiamato ad effettuare l'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2021 verificando, in primo luogo, la conferma della sussistenza del presupposto per il mantenimento delle singole partecipazioni, rispetto all'analisi effettuata in sede di approvazione del piano di razionalizzazione 2021, ovvero la loro necessità per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Oltre a tale verifica, l'ente camerale deve valutare che le attività di ogni singola società partecipata rientrino in una delle tipologie individuate dal comma 2 dell'articolo 4 e più specificamente:

- a) *produzione di un servizio di interesse generale ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma;*
- c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato con un imprenditore selezionato con specifiche modalità;*
- d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni;*
- e) *servizi di committenza apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui al decreto legislativo n. 50/2016.*

E' inoltre richiesta la verifica degli ulteriori parametri indicati dall'art. 20 comma 2 e la predisposizione di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, nei casi di:

- a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;*
- b) *partecipazioni in società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*



- c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) *partecipazioni in società che nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a € 1.000.000,00;*
- e) *partecipazioni in società, diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4.*

Sulla base della suddetta analisi è stato pertanto predisposto il Piano di Razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dalla Camera di Commercio di Piacenza che riepiloga, per ogni società, gli elementi da valutare, le scelte da adottare con le relative motivazioni.

Tale ricognizione, come esplicitato in premessa nel Piano, tiene conto delle nuove funzioni in capo alle Camere di Commercio così come individuate dal d.lgs. n. 219/2016 e successivamente definite in dettaglio con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 7 marzo 2019, *“Ridefinizione dei servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale”*.

Il Commissario, dopo aver riepilogato le partecipazioni detenute dalla Camera di commercio e verificato che per le società del sistema camerale non sussiste la necessità di porre in essere misure di razionalizzazione, si sofferma in particolare sulla situazione della società Unioncamere Emilia Romagna servizi s.r.l. (che gestisce l'immobile di proprietà dell'Unione Regionale delle Camere di commercio), segnalando che l'Assemblea ordinaria dei soci svoltasi il 13.10.2022 ha espresso orientamento favorevole alla messa in liquidazione volontaria della società, deliberando la convocazione di un'Assemblea straordinaria a tal fine. La decisione è stata adottata a seguito della presentazione da parte dell'Amministratore Unico di una relazione nella quale si evidenziava la necessità, a seguito della cessazione e rinegoziazione dei contratti di locazione in essere, delle obiettive difficoltà nel reperimento di nuovi conduttori e delle spese condominiali che saranno a carico della società per le aree non locate (comprendenti i costi per il riscaldamento e il raffreddamento), di valutare l'utilità del mantenimento dell'investimento nell'immobile in oggetto. A seguito di approfondita discussione, l'Assemblea dei soci ha ritenuto che lo stato dell'arte attuale, inserito all'interno di un contesto di difficoltà economiche e congiunturali, porti a verificare le condizioni per la vendita dell'immobile con assegnazione ai Soci del netto ricavato dalla liquidazione. Questa ipotesi, confermando implicitamente che l'oggetto sociale non risulterebbe più raggiungibile, introduce il concetto di messa in liquidazione della società quale unico strumento giuridico e gestionale per gestire questa fase della società.

Relativamente alla Società La Faggiola s.r.l., il Commissario straordinario evidenzia che, in attuazione di quanto deliberato nel Piano di razionalizzazione 2020, la Camera ha attivato le procedure per la dismissione della partecipazione. Dal momento che il bando di gara, adottato con determinazione del Segretario Generale n. 116 del 09.11.2021, si è chiuso il 10.12.2021 senza che siano pervenute offerte di acquisto, il Commissario straordinario ha attivato una procedura amministrata di mediazione volontaria presso l'Organismo di mediazione Resolutia finalizzata a concordare con la società la dismissione della partecipazione.

In merito alla società Piacenza Expo, che nel 2020, causa emergenza sanitaria, ha registrato la sostanziale paralisi dell'attività fieristica, si evidenzia che la consistente ripresa delle attività già manifestatasi nel 2021 si è andata consolidando nel corso del



2022, portando ad un risultato netto di esercizio ampiamente positivo. Inoltre, la società ha intrapreso un percorso di sviluppo pluriennale implementato anche attraverso interventi strutturali di adeguamento del quartiere fieristico per garantire una migliore redditività della gestione. L'aumento di capitale deliberato a tal fine ha ricevuto sottoscrizioni pari ad € 1.896.119, dei quali € 989.208 da parte di terzi. Tale ampliamento ha consentito un considerevole incremento della partecipazione azionaria della Regione Emilia-Romagna e l'ingresso di nuovi soci strategici come l'AdSp Portuale di La Spezia, la Cooperativa San Martino e il Consorzio Piacenza Alimentare.

In sintesi, il Piano di razionalizzazione prevede il mantenimento, senza alcuna misura di razionalizzazione, delle seguenti partecipazioni dirette:

Società	% di possesso	Valore nominale partecipazione	Valore partecipazione Bilancio 31.12.2021
Piacenza Expo s.p.a	20,66	2.213.591,00	2.400.271,51
Sapir s.p.a	0,05	5.810,48	32.279,07
Consorzio Agrario Terrepadane s.c.r.l.	1,63	18.900,24	3.150,04
Gal del Ducato s.c.r.l.	17,24	15.000,00	15.000,00
Leap s.c.r.l.	9,68	15.000,00	15.000,00
Infocamere s.c.p.a.	0,09	16.600,50	50.057,31
IC Outsourcing s.c.r.l.	0,06	214,04	182,29
Tecoservicecamere s.c.p.a.	0,06	787,80	1.445,08
Uniontrasporti s.c.r.l.	0,10	404,04	1.620,00
Dintec s.r.l.	0,25	1.363,73	890,00

e delle seguenti partecipazioni indirette: Ecocerved s.r.l. – Agroqualità s.p.a. – Si.Camera s.c.a.r.l. – Iconto srl – Banco Credito Cooperativo di Roma.

La messa in liquidazione volontaria della società Unioncamere Emilia Romagna servizi s.r.l., secondo quanto deliberato dall'Assemblea dei soci del 13.10.2022.

Società	% di possesso	Valore nominale partecipazione	Valore partecipazione Bilancio 31.12.2021
Unioncamere Emilia Romagna servizi s.r.l.	6,50	7.800,00	80.969,60



La conferma del recesso o alienazione per le seguenti società:

Società	% di possesso	Valore nominale partecipazione	Valore partecipazione Bilancio 31.12.2020
Autostrade Centro Padane s.p.a.	1,54	463.180,00	868.379,12
So.ge.a.p. s.p.a.	0,01	1.536,00	2.108,79
La Faggiola s.r.l.	2,99	38.839	45.583,41

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

con i poteri della Giunta della Camera di Commercio di Piacenza

**Richiamata** la determinazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio camerale n. 1 del 30.03.2021 nella quale si specifica che, a seguito di accettazione dell'incarico notificata al MISE in data 23.03.2021, il Dr. Filippo Cella è Commissario straordinario della Camera di Commercio di Piacenza;

**vista** la Legge 23 dicembre 1993 n. 580 "Riordinamento delle camere di commercio industria artigianato e agricoltura", come modificata dal decreto legislativo n. 219/2016, e in particolare l'art. 2, comma 4, che prevede che *"Per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico"*;

**richiamato** il D.Lgs n. 175 del 19 agosto 2016 – Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e le disposizioni integrative e correttive alla normativa in oggetto;

**preso atto** che il citato decreto dispone la revisione annuale delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche alla data del 31 dicembre;

**vista** la nota, con la quale Unioncamere ha trasmesso l'aggiornamento delle schede di monitoraggio delle società in house nazionali del sistema camerale ai fini della redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2021;

**richiamate** le deliberazioni di Giunta:

- n. 46 del 23 marzo 2015 successivamente modificata con delibera n. 228 del 16 ottobre 2015 di approvazione del Piano di razionalizzazione delle società partecipate dalla Camera di Commercio di Piacenza;
- n. 9 del 30.03.2016 di approvazione della relazione sui risultati conseguiti dal Piano di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 611 e 612 della legge 23 dicembre 2014 n. 190;
- n. 90 del 21 settembre 2017 con la quale è stata approvata la *"Ricognizione straordinaria delle partecipazioni detenute dalla Camera di Commercio di Piacenza"* predisposta ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs n. 175 del 19 agosto 2016;
- n. 103 del 19 novembre 2018 ad oggetto *"Orientamenti in ordine alla revisione annuale delle società partecipate dall'Ente"*;



- n. 107 del 10 dicembre 2018 di “Adozione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche per l’anno 2018”;
- n. 124 del 18 dicembre 2019 di “Adozione del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie – anno 2019 e della Relazione sull’attuazione delle misure adottate nel Piano 2018”;
- n. 92 del 10 dicembre 2020 di “Adozione del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie – anno 2020 e della Relazione sull’attuazione delle misure adottate nel Piano 2019”;

**richiamate altresì** le proprie determinazioni:

- n. 87 del 20 dicembre 2021 di “Adozione del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie – anno 2021 e della Relazione sull’attuazione delle misure adottate nel Piano 2020”;
- n. 70 del 27 ottobre 2022 ad oggetto “Esame situazione delle società partecipate ed eventuali deliberazioni”;

**vista** la proposta di documento “Relazione sull’attuazione delle misure di razionalizzazione adottate nel Piano 2021” predisposto ai sensi dell’art. 20 comma 4 del D.Lgs 175/2016;

**vista altresì** la proposta di documento “Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie – anno 2022” predisposto ai sensi del l’art. 20 del D.Lgs n. 175 del 19 agosto 2016;

## DETERMINA

- di approvare l’allegato documento “Relazione sull’attuazione delle misure di razionalizzazione adottate nel Piano 2021” predisposto ai sensi dell’art. 20 comma 4 del D.Lgs 175/2016, che costituisce parte integrante della presente determinazione;
- di approvare l’allegato documento “Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie – anno 2022” predisposto ai sensi del l’art. 20 del D.Lgs n. 175 del 19 agosto 2016, che costituisce parte integrante della presente determinazione;
- di prendere atto delle decisioni assunte dall’Assemblea dei soci di Unioncamere Emilia Romagna Servizi s.r.l. in merito alla messa in liquidazione volontaria della società;
- di confermare la volontà di recesso dalle Società “Autostrade Centro Padane s.p.a.” e “SO.GE.A.P s.p.a.” alle quali, a seguito di una procedura di alienazione delle quote andata deserta, è stato notificato il recesso ai sensi dell’art. 24 comma 5 del D.Lgs. 175/2016;
- di confermare la volontà di dismissione della partecipazione nella Società “La Faggiola s.r.l.” tramite recesso o alienazione a titolo oneroso delle quote detenute, per la cessione delle quali è in corso una procedura amministrata di mediazione volontaria, riservandosi di valutare altre o ulteriori azioni finalizzate alla dismissione della partecipazione;
- di confermare la necessità delle altre partecipazioni (ad eccezione di quelle per le quali è in corso la procedura di liquidazione);
- di prendere atto che alla data del 31.12.2021 le seguenti società risultano in liquidazione: Retecamere s.c.r.l.;
- di dare mandato al Segretario Generale per l’esecuzione del presente provvedimento in attuazione della normativa sopra richiamata;



Camera di Commercio  
Piacenza



- di trasmettere la presente deliberazione alla Corte dei Conti della Regione Emilia Romagna e alla competente struttura del Ministero dell'Economia e delle Finanze sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 20 del D.Lgs 175/2016, nonché al Ministero delle Imprese e del Made in Italy ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D.Lgs 219/2016.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Alessandro Saguatti

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dr. Filippo Cella

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 s.m.i.)